

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore IANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1971

Riconoscimento dei servizi militare e civile in altre amministrazioni statali comunque prestati anteriormente alla nomina in ruolo per insegnanti e dirigenti scolastici d'ogni ordine e grado

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira a riconoscere i servizi militare e civile in altre amministrazioni statali comunque prestati anteriormente alla nomina in ruolo degli insegnanti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, alla stessa stregua del servizio scolastico pre-ruolo riconosciuto con decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576.

Si tratta di rendere giustizia a quegli insegnanti e dirigenti scolastici, i quali, per avere prestato servizio militare e civile nelle amministrazioni dello Stato prima della nomina in ruolo, sono stati esclusi dal provvedimento testè citato che riconosce solo il servizio scolastico prestato da incaricati e da supplenti. È questa una grave ingiustizia, perchè se tutti gli insegnanti fossero stati inabili al servizio militare o ne fossero stati esonerati per ragioni di sesso, oppure se avessero trovato impiego nella scuola, oggi potrebbero beneficiare del decreto-legge n. 370 del 19 giugno 1970, perchè tutti avrebbero fatto i supplenti (o in-

caricati) in luogo del servizio militare e civile.

La stessa cosa va detta per la legge n. 226 del 27 febbraio 1963 la cosiddetta legge dei « trentanovisti » della scuola, la quale riconosce la retrodatazione in ruolo ai soli insegnanti che alla data del 23 marzo 1939 si trovavano in servizio scolastico da supplenti o da incaricati, ma non la riconosce agli insegnanti non di ruolo che alla stessa data si trovavano sotto le armi, perchè idonei al servizio militare, oppure in servizio nelle altre amministrazioni dello Stato.

La legge dei trentanovisti per i dipendenti dello Stato invece è del 1957 e riconosce altri servizi prestati in altre amministrazioni statali.

In sostanza:

1) un cittadino, in possesso dell'abilitazione magistrale, che alla data del 23 marzo 1939 non era in servizio scolastico ma sotto le armi, è stato escluso dal beneficio, di cui, soltanto chi era in servizio scola-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stico a detta data ha usufruito. L'articolo 52 della Costituzione prescrive il servizio militare obbligatorio, salvaguardando i diritti del cittadino derivanti dalla sua posizione di lavoro. Inoltre, l'articolo 3 della Costituzione pone sullo stesso piano di eguaglianza i cittadini, mentre invece con la legge suddetta (n. 226 del 27 febbraio 1963) si sono avvantaggiati le maestre ed i maestri esonerati dal servizio militare e quindi la disuguaglianza è evidente e sempre a tutto danno di chi maggiormente si è sacrificato per la Patria;

2) un cittadino, in possesso dell'abilitazione magistrale che in data 23 marzo 1939 non era in servizio scolastico ma in servizio presso altra amministrazione statale, è stato escluso dal beneficio, di cui invece avrebbe usufruito — come tutti gli impiegati dello Stato — se successivamente non fosse diventato maestro di ruolo in seguito a concorso. Al riguardo si fa presente altresì che gli impiegati dello Stato « trentanovisti », hanno già usufruito di questo beneficio, anche se alla data del 23 marzo 1939 erano in servizio in una diversa ammini-

strazione statale. Infatti, proprio alcuni maestri non di ruolo alla data del 23 marzo 1939, passati successivamente alle ferrovie o alle poste, hanno ottenuto la retrodatazione di nomina in ruolo al 1939.

Per evitare ingiustizie fra personale della stessa amministrazione e per applicare effettivamente i principi della assoluta eguaglianza fra i cittadini, sanciti negli articoli 3, 52 e 97 della Costituzione, è necessario riparare le ingiustizie create nell'ambito della scuola.

Come è noto, l'articolo 52 della Costituzione, in particolare, afferma che il servizio militare è obbligatorio e il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro. Orbene, tralasciare di riconoscere il servizio militare alla stessa stregua del servizio scolastico, vuol dire condannare un esercizio che la Costituzione rende obbligatorio per tutti i cittadini, abili, s'intende; vuol dire punire nello sviluppo di carriera tutti coloro che hanno prestato servizio militare.

Per quanto sopra, è necessario ed urgente approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I servizi militare e civile comunque prestati anteriormente alla nomina in ruolo di insegnanti e dirigenti della scuola di ogni ordine e grado, purchè prestati col possesso del prescritto titolo di studio, sono riconosciuti come servizio scolastico a tutti gli effetti di carriera.

I predetti servizi sono cumulabili.

Art. 2.

Il riconoscimento si applica una volta sola e dopo il periodo di straordinariato per insegnanti e dirigenti della scuola di ogni ordine e grado. In via transitoria per insegnanti e dirigenti scolastici che abbiano già superato il periodo di prova, il riconoscimento del servizio militare pre-ruolo si applica nella classe o qualifica di appartenenza degli insegnanti e dei dirigenti scolastici all'atto della pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

La retrodatazione di nomina in ruolo al 1° ottobre 1939, di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 226, si applica nei confronti dei docenti e dei dirigenti della scuola di ogni ordine e grado, i quali alla data del 23 marzo 1939 si trovavano in servizio militare o in servizio civile comunque prestato presso le amministrazioni statali, purchè in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 4.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° luglio 1970.

Art. 5.

Gli effetti della presente legge non pregiudicano i benefici concessi dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

Art. 6.

Gli insegnanti e i dirigenti scolastici interessati possono presentare domanda per la applicazione della presente legge entro sei mesi dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stesso stanziamento iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il riconoscimento del servizio scolastico pre-ruolo di cui al decreto-legge 19 giugno 1970, numero 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576.